



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 aprile 2010 (21.04)
(OR. en)**

8703/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0802 (COD)**

**COPEN 102
CODEC 325**

RELAZIONE

della:	presidenza
al:	COREPER/Consiglio
n. iniziativa:	PE-CONS 2/10 + ADD 1 + ADD 2
n. doc. prec.:	7938/10 COPEN 74 CODEC 242
Oggetto:	Iniziativa riguardante una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo

1. Il 7 gennaio 2010 il COREPER ha preso atto della presentazione, da parte di Belgio, Bulgaria, Estonia, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Polonia, Portogallo, Romania, Finlandia e Svezia, di un'iniziativa riguardante una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo¹.
2. Il Consiglio GAI del 25-26 febbraio 2010 ha esaminato l'iniziativa e discusso alcune questioni generali. Tutti gli Stati membri hanno accolto con favore gli obiettivi dell'iniziativa e hanno mostrato un atteggiamento generalmente positivo e costruttivo nell'esame del testo nell'intento di ottenere risultati tangibili in tempi brevi, pur riconoscendo la necessità di superare alcune difficoltà tecniche.

¹ PE-CONS 2/10 + ADD 1 + ADD 2; GU C 69 del 18.3.2010, pag. 5.

3. Varie delegazioni hanno formulato una riserva d'esame generale sul testo. Alcuni Stati membri hanno altresì formulato una riserva d'esame parlamentare.
4. In seguito ad approfondito esame del gruppo "Cooperazione in materia penale", il testo è stato discusso dal COREPER il 15 aprile 2010. La presidenza ha preso nota delle varie osservazioni delle delegazioni. Il documento è stato successivamente oggetto di dibattito del gruppo "Cooperazione in materia penale" il 16 aprile 2010: in quella sede si sono individuate le questioni cruciali da risolvere per avanzare nei negoziati, ossia il campo d'applicazione e la base giuridica.
5. In effetti, in base al testo attuale della direttiva, gli ordini di protezione europei possono essere emessi da qualsiasi autorità giudiziaria o equivalente - a prescindere dalla natura giuridica di tale autorità, penale, civile o amministrativa - a condizione che la disposizione interna di protezione alla base sia stata adottata da un'autorità competente nell'ambito di un procedimento penale o di altro tipo in relazione all'atto o comportamento di una persona che può mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica e psichica, la libertà o l'integrità sessuale di un'altra persona.
6. Ciò comporta ad esempio che, se è soddisfatta la suddetta condizione, un'autorità giudiziaria o equivalente di natura penale può essere invitata a eseguire l'ordine di protezione europeo emesso da un'autorità giudiziaria o equivalente di natura civile o viceversa. Per far fronte a questa particolare situazione è stato inserito nella direttiva un approccio in tre fasi in base al quale, una volta riconosciuto l'ordine di protezione europeo, lo Stato di esecuzione prende una decisione di diritto interno per continuare a proteggere la persona in questione [cfr. articolo 8, paragrafo 1].

7. Si è chiesto al servizio giuridico del Consiglio di accertare de l'articolo 82, paragrafo 1 offra una base giuridica sufficiente per la direttiva nella versione attuale. Il servizio giuridico del Consiglio si è pronunciato il 17 febbraio 2010¹: nel parere conferma che l'articolo 82, paragrafo 1, lettere a) e d) del TFUE è una base adeguata per il progetto di direttiva nella versione attuale.
8. La Commissione tuttavia contesta il fatto che l'articolo 82, paragrafo 1 offra una base giuridica sufficiente. Secondo questa istituzione, che ha presentato oralmente il suo parere nella riunione degli Amici della presidenza del 22-23 marzo 2010², il servizio giuridico del Consiglio ha dato un'interpretazione troppo ampia della "materia penale" di cui all'articolo 82, paragrafo 1, lettera d) del TFUE; a suo avviso la direttiva si dovrebbe applicare solo a situazioni in cui sia di fatto commesso un "illecito penale" in quanto il concetto di "materia penale" si applica solo alla repressione, non alla prevenzione di un reato. Ciò implica che nello Stato di emissione le misure di protezione debbano essere solo quelle prese nell'ambito di un procedimento penale a seguito della commissione di un illecito penale.
9. Tenendo conto del parere del servizio giuridico del Consiglio, la presidenza ritiene che tali misure possano rientrare nel campo d'applicazione della direttiva proposta in forza della base giuridica offerta dall'articolo 82 del TFUE. Il testo proposto contiene disposizioni che precisano il nesso tra le misure di protezione e il reato, provvedendo affinché il campo d'applicazione dello strumento non vada oltre l'ambito di applicazione dell'articolo 82, paragrafo 1, lettere a) e d) del TFUE. Per sottolineare ulteriormente questo nesso, nell'ultima riunione del COREPER la presidenza ha proposto una modifica testuale degli articoli 1, 2, 5 e 9, che figura in allegato: le modifiche proposte sono sottolineate.
10. Su queste basi la presidenza sottopone la questione all'esame del Consiglio, chiedendo un orientamento sul campo d'applicazione dello strumento in questione al fine di pervenire ad un approccio comune.

¹ Cfr. doc. 6516/10.

² La Commissione ha espresso la propria posizione in un documento informale (doc. 8313/10).

11. Se il testo proposto non dovesse ottenere il sostegno necessario, la presidenza chiederà alle delegazioni di concordare un approccio alternativo limitato alle misure di protezione in materia penale.
12. L'una o l'altra soluzione dovrebbe consentire un accordo politico su un testo di compromesso entro la sessione del Consiglio di giugno.

Progetto di

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

sull'ordine di protezione europeo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

[...]

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivo

La presente direttiva stabilisce le norme che permettono all'autorità giudiziaria o equivalente di uno Stato membro, in cui è stata emessa una misura volta a proteggere una persona da atti (...) di rilevanza penale di un'altra persona tali da metterne in pericolo la vita, l'integrità fisica e psichica, la libertà o integrità sessuale, di emettere un ordine di protezione europeo onde consentire all'autorità competente di un altro Stato membro di continuare a proteggere la persona interessata all'interno del proprio territorio, in seguito alla commissione di un atto (...) che è stato o avrebbe potuto essere perseguito da un giudice competente in particolare in materia penale.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) "ordine di protezione europeo" la decisione presa dall'autorità giudiziaria o equivalente di uno Stato membro in relazione ad una misura di protezione sulla cui base l'autorità giudiziaria o equivalente di un altro Stato membro prende misure appropriate secondo la propria legislazione interna al fine di continuare a tutelare la persona interessata;

- 2) "misura di protezione" la decisione, adottata nello Stato di emissione conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali, con la quale uno o più obblighi o divieti di cui all'articolo 4 sono imposti alla persona che determina il pericolo a favore di una persona al fine di proteggerla da un atto di rilevanza penale che può metterne in pericolo la vita, l'integrità fisica e psichica, la libertà o integrità sessuale.

[...]

Articolo 5

Emissione dell'ordine di protezione europeo

1. L'ordine di protezione europeo può essere emesso se la persona protetta decide di risiedere o già risiede in un altro Stato membro, o se decide di soggiornarvi o già vi soggiorna. L'autorità competente dello Stato di emissione, nel decidere sull'opportunità dell'ordine di protezione europeo, tiene conto tra l'altro della durata del periodo o dei periodi in cui la persona protetta prevede di soggiornare nello Stato di esecuzione e del grado di necessità della protezione.
 2. L'autorità giudiziaria o equivalente dello Stato di emissione può emettere un ordine di protezione europeo solo su richiesta della persona protetta e dopo aver accertato che la misura di protezione soddisfi tutti i requisiti di cui all'articolo 4.
 3. La persona protetta può presentare richiesta di emissione di un ordine di protezione europeo all'autorità competente dello Stato di emissione o all'autorità competente dello Stato di esecuzione. Se la richiesta è presentata nello Stato di esecuzione, l'autorità competente di quest'ultimo la trasmette il più presto possibile all'autorità competente dello Stato di emissione.
- 3 bis. Prima di emettere un ordine di protezione europeo, è dato diritto alla persona che determina il pericolo di essere ascoltata e di contestare la misura di protezione, se non ha avuto questi diritti nel procedimento che ha portato all'adozione della misura di protezione.

[...]

Articolo 9

Motivi di non riconoscimento di un ordine di protezione europeo

1. L'eventuale rifiuto del riconoscimento di un ordine di protezione europeo è debitamente motivato.

2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare di riconoscere un ordine di protezione europeo nelle seguenti circostanze:
 - a) l'ordine di protezione europeo è incompleto o non è stato completato entro il termine stabilito dall'autorità competente dello Stato di esecuzione;

 - b) le condizioni di cui all'articolo 4 non sono state soddisfatte.

 - c) la misura di protezione si riferisce ad un atto che non costituisce reato secondo la legislazione dello Stato di esecuzione.

3. Se dar seguito ad un ordine di protezione europeo nello Stato di esecuzione implica dover prendere misure nell'ambito di un procedimento penale, l'autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare di riconoscere l'ordine stesso nei casi seguenti:

[...]
